

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1525

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Le norme contenute nel presente decreto sono di un doppio ordine:

a) norme ordinate al buon funzionamento dell'amministrazione finanziaria. Si tratta, in specie, di norme dirette al suo potenziamento (incremento degli organici) ed al suo funzionamento (mobilità territoriale; mobilità verticale);

b) norme ordinate al controllo sull'attività e sul personale che sarà sottoposto ad intense forme di controllo patrimoniale (anagrafe patrimoniale; istituzione, all'interno del Ministero, di un corpo di ispettorato che concentri, in questa materia, funzioni finora divise e perciò inefficienti).

Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

Articolo 1. - Istituisce il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) che è posto alle dipendenze del comitato previsto dal terzo comma dell'articolo 2. Detto servizio vigila sull'operato del personale dell'Amministrazione finanziaria, civile e militare, nonché sull'operato dei componenti delle commissioni tributarie e di quelli, non appartenenti all'amministrazione finanziaria, che partecipano a comitati, commissioni e ad altri organismi della stessa amministrazione, procedendo su direttive generali del Ministro delle finanze ad eseguire accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio, nonché a compiere ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ad eseguire indagini patrimoniali richiedendo alle Amministrazioni pubbliche, agli enti

creditizi ed alle società finanziarie in genere, informazioni o documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal personale con tali enti. Richiede, inoltre, informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini, relativamente ai predetti soggetti.

Il servizio cura, inoltre, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale. Agli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, è consentito di accedere alle Amministrazioni pubbliche e agli enti precedentemente indicati per la rilevazione dei dati e notizie relative ai soggetti dell'Amministrazione. Essi rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e non è loro opponibile il segreto di ufficio. Allo svolgimento dei procedimenti di controllo del SIS si applicano, con alcune eccezioni (esclusione dell'avviso di procedimento e dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria), i principi e le regole della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sull'attività svolta dal SIS il Ministro delle finanze riferisce annualmente al Parlamento.

Articolo 2. - Disciplina l'organizzazione del servizio prevedendo l'assegnazione di cento dipendenti scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, che esercitano funzioni di capo struttura.

L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato presieduto dal direttore del servizio e composto dai magistrati suindicati, dagli avvocati e procuratori dello Stato e dal segretario generale del Ministero delle finanze, che partecipa senza diritto di voto. A tali soggetti compete un

trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

La suddetta dotazione organica di undici magistrati non comporta il sostenimento di spesa aggiuntiva in quanto ciò avviene con la contemporanea riduzione, prevista dall'articolo 5, di un uguale numero di ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari.

Articolo 3. - Prevede l'istituzione presso il SIS dell'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nell'articolo 1, che pertanto sono tenuti a comunicare i dati e le notizie stabiliti dal Ministro delle finanze sul loro stato patrimoniale e sul loro tenore di vita familiare. Il quadro delle indagini può essere integrato anche con le informazioni relative all'esercizio, da parte di familiari conviventi, di attività di consulenza e di assistenza fiscale.

Articolo 4. - Dispone che con decreto del Ministro delle finanze vengono dettate le norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3. Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui ai predetti articoli si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Articolo 5. - Apporta modifiche ai compiti, al numero e alla durata dell'incarico degli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. In particolare, prevede che i controlli del SECIT sull'attività di verifica e di accertamento degli uffici finanziari, individuati in base ad elementi oggettivi, e della Guardia di finanza vengano effettuati sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 6. - Prevede modifiche in ordine alle prove che debbono sostenere i partecipanti al concorso, da svolgersi su base regionale, per l'assunzione di mille dipendenti da destinare al potenziamento dell'attività di controllo di cui 500 per la settima qualifica e 500 per l'ottava.

Articolo 7. - Prevede l'aumento, complessivamente, di undici posti di dirigente gene-

rale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale o di vice direttore generale, apportando una proporzionale riduzione di posti nelle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente per rendere l'operazione indifferente dal punto di vista della spesa complessiva. Si dispone, inoltre, che alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.

Articolo 8. - Prevede disposizioni volte a razionalizzare il funzionamento della Scuola centrale tributaria ed a completare il quadro delle attività esperibili da parte della Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. A tal fine, vengono apportate modificazioni alle attribuzioni conferite alla Scuola dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) e si dispone, che la stessa partecipi, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione, da parte degli uffici delle entrate, degli appositi studi di settore, previsti per rendere più efficace l'azione accertatrice. A tale elaborazione partecipa, inoltre, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. È previsto, altresì, che, con successivo regolamento, sia disciplinata la possibilità (attualmente già concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione) per la Scuola di stipulare convenzioni, di consorzarsi con università ed enti di ricerca, di determinare i compensi e le forme di erogazione, e di effettuare pubblicazioni e acquisti di libri e di altro materiale didattico da distribuire a titolo definitivo ai partecipanti alle attività svolte. Analoga facoltà di partecipare all'elaborazione degli studi di settore, viene riconosciuta anche alla Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza nel rispetto dei compiti già previsti dalla legge n. 1218 del 1965.

Articolo 9. - Prevede la razionalizzazione - senza alcun onere per l'erario - del corso di alta formazione della Guardia di finanza, migliorandone sia le fasi della selezione sia quelle dell'addestramento e riconducendo l'attività di aggiornamento e di specializza-

zione dei capitani, nel normale alveo dei corsi centralizzati. L'iniziativa consegue altresì l'effetto di eliminare l'obbligatorietà di un corso per capitani annualmente previsto per legge, il quale, oltre a rilevanti oneri per spese di missione, comporta anche la sottrazione per un lungo periodo di tempo dalle unità operative di impiego sul territorio (nuclei di polizia tributaria e compagnie) di una significativa aliquota di ufficiali.

Articolo 10. - Dispone che, per gli esercizi 1994 e 1995, alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, per un importo pari a 300 milioni di lire, si faccia fronte con le somme non impegnate iscritte al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Articolo 11. - Introduce disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

In particolare si prevede che:

per quanto riguarda l'ICI dovuta per l'anno 1994 e successivi, i concessionari non sono obbligati a riversare l'imposta alla tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accreditamento, come previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (regolamento di attuazione del conto fiscale). Si precisa che i medesimi concessionari sono tenuti al versamento delle somme riscosse entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

i concessionari possono prelevare dal conto corrente postale le somme corrisposte a titolo di ICI esclusivamente per versarle contestualmente ai comuni destinatari dell'imposta, al netto delle somme indebitamente affluite sul conto e delle provvigioni loro spettanti;

gli interessi maturati sulle somme corrisposte a titolo di ICI sono versati a favore

dei comuni in proporzione alla quota di gettito a ciascuno di essi spettante per l'anno cui gli interessi si riferiscono.

Articolo 12. - Introduce disposizioni di semplificazione delle procedure per la predisposizione e la notificazione degli atti di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, demandati agli uffici di registro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie. Si prevede che, in luogo della procedura ordinaria, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, che, per determinate categorie di atti o di tributi, gli atti di accertamento o di irrogazione delle sanzioni, sono predisposti e notificati dall'anagrafe tributaria, in forma automatizzata e centralizzata, in nome e per conto degli uffici del registro. Ciò si rende necessario per evitare la prescrizione di numerosi crediti, relativi, ad esempio, ad infrazioni commesse negli anni 1991 e 1992 in materia di tasse automobilistiche, e di tassa sulle concessioni governative per l'impiego dei telefoni portatili.

Vengono, altresì, introdotte disposizioni modificative in materia di premio di assunzione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti. Si prevede, infatti, l'esclusione della spettanza del premio di assunzione nell'ipotesi in cui al soggetto assunto vengono attribuite competenze retributive inferiori a quelle previste nel contratto collettivo di lavoro. In tal modo si vuole assicurare che il dipendente goda, appunto, di un trattamento conforme alla normativa anche convenzionale applicabile nel caso specifico.

Articolo 13. - Attiene alla competenza del Ministero per il commercio con l'estero ed è diretto ad apportare talune modifiche alla disciplina recata dal comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in

materia di uso della denominazione di «camera di commercio». Ciò al fine di chiarire che, a prescindere dai requisiti richiesti agli amministratori, le associazioni possono assumere la denominazione di camera di commercio se abbiano già ottenuto il riconoscimento *ex lege* 1° luglio 1970, n. 518, ovvero, in alternativa, se abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito albo da istituire.

Articolo 14. - Attiene alla competenza del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e dispone la proroga al 31 marzo 1995 del termine del 31 dicembre 1994 (previsto dall'articolo 2, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237) di scadenza delle cambiali agrarie per le aziende agricole colpite da calamità naturali per almeno tre annate agrarie nel periodo 1980-1992. Tale proroga si rende necessaria per evitare il riavvio delle procedure esecutive nei confronti delle predette aziende tuttora onerate da prestiti gravosi.

Articolo 15. - Il 3 marzo 1995, alle ore 19, si è sviluppato, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, un incendio di vastissime dimensioni che ha provocato danni materiali molto ingenti alle strutture dell'edificio ed anche al sistema di informatizzazione.

L'incendio ha, tra l'altro, provocato la distruzione di almeno quattrocento fascicoli,

relativi ad altrettanti affari consuntivi e contenziosi, e rende tuttora impossibile, a causa dello spesso stato di fuliggine formatosi, la consultazione di molti atti relativi alle annate dal 1978 all'attualità. A tutto ciò si è aggiunto il mancato funzionamento per tre giorni (4, 6 e 7 marzo 1995) degli uffici addetti al protocollo della corrispondenza ad alla ricezione degli atti giudiziari.

Siffatta situazione ha provocato la temporanea interruzione dell'attività d'ufficio con la conseguente inevitabile impossibilità di far fronte a prescrizioni e decadenze determinate dal decorso dei termini previsti dalla legge per la proposizione di azioni, impugnazioni ed eccezioni processuali.

Al fine di evitare i rilevanti pregiudizi che ne possono derivare all'erario ed alle stesse parti private interessate, si impone, per il periodo necessario al ripristino del normale svolgimento dell'attività d'ufficio, un intervento legislativo urgente che sospenda i procedimenti giudiziari ed i termini sostanziali e processuali cui sono interessati i soggetti patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e le loro controparti.

A tale scopo è stata disposta la sospensione dei termini e dei procedimenti suindicati dal 4 marzo 1995 fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 16. - Stabilisce la data di entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del provvedimento prevede l'istituzione e l'organizzazione del Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) al quale sono addetti undici magistrati amministrativi, contabili ed ordinari con funzioni di capi uffici.

Le norme non comportano oneri netti in quanto al successivo articolo 5 è prevista la correlativa riduzione di undici unità nel numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari e, pertanto, si provvederà a ridurre la dotazione del capitolo concernente le spese di funzionamento del Servizio centrale degli ispettori tributari di lire 1.113 milioni.

L'articolo 6 considera che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha autorizzato il Ministero delle finanze a bandire concorsi per complessivi 1.000 posti, la metà dei quali relativi a personale da inquadrare nel profilo professionale di funzionario tributario (VIII livello retributivo-funzionale) e l'altra metà da collocare nel profilo di collaboratore tributario (VII livello); tale personale è destinato all'attività di controllo nelle sedi dove si registrano maggiori carenze di organico.

In base alle vigenti disposizioni in materia, per l'espletamento dei concorsi di cui sopra, occorrerebbe far sostenere ai candidati due prove scritte ed una prova orale alla quale sarebbero ammessi tutti coloro che risultassero idonei negli scritti anzidetti.

La procedura dinanzi indicata, tenuto conto del consistente numero di domande di partecipazione che si prevede verranno presentate, specialmente per quanto concerne il profilo professionale di collaboratore tributario, renderebbe assai lunghi i tempi occorrenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi.

La norma presente, quindi, consente di accelerare i tempi in questione senza comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.

La norma contenuta nell'articolo 7 mira a modificare il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, al fine di soddisfare l'esigenza di potenziamento della struttura di *staff* degli uffici centrali e periferici.

Il maggior onere conseguente all'aumento di 10 posti della qualifica di dirigente generale di livello C nella dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 358 del 1991 nonchè di un posto della qualifica di dirigente generale di livello C nel ruolo del personale delle dogane, viene ad essere compensato dalla riduzione di 6 posti della qualifica dei dirigenti di livello D e 11 posti della qualifica dei dirigenti di livello E.

Tale compensazione viene effettuata assunto a base di calcolo una retribuzione media annua di lire 103 milioni per la qualifica di dirigente generale di livello C, di 76 milioni per la qualifica di dirigente di livello D e di 65 milioni per la qualifica di dirigente di livello E.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, e 13 gennaio 1995, n. 8.

Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli Spa di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

4. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

7. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

8. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta dal SIS.

Articolo 2.

(Organizzazione del servizio)

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con de-

creto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici componenti tra magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza e non è confermabile.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2, dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, nonché dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. I magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1 esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e non sono confermabili. Il comitato è presieduto dal direttore del servizio o da altro componente da lui delegato.

4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Articolo 3.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributarie e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'arti-

colo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

5. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

6. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2.

7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Articolo 4.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Articolo 5.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissione parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cin-

que anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b*), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 6.

(Concorsi speciali)

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Articolo 7.

(Personale dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentotredici unità, di cui quattro per il livello di funzione B, quarantadue per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentosessantanove per il livello di funzione E.

I-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

«5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoventiquattro e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa, e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

Articolo 8.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti

dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorzarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Articolo 9.

(Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza)

1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorchè non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonchè di funzioni di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del primo gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge.».

2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

(Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario)

1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilità saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Articolo 12.

(Modificazioni alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.».

Articolo 13.

(Uso della denominazione «camera di commercio»)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti e imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza, e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.».

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Articolo 14.

(Proroga termine scadenza cambiali agrarie)

1. All'articolo 2, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995».

Articolo 15.

(Funzionamento dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze)

1. Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresì sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - MANCUSO - MASERA -
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO